



ORDINANZA N. 48

ORARIO DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce, tra l'altro, che il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal C.C. e nell'ambito dei criteri esclusivamente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

VISTA la Legge 17 agosto 2005 n.174 "Disciplina delle attività di acconciatore";

VISTA la Legge 4 gennaio 1990. n. 1 "Disciplina delle attività di estetista;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2007, n. 17 "Disciplina delle attività di acconciatore e di estetista;

VISTO il Decreto Legge 31/01/2007, n. 7 (Bersani bis) "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese", come convertito dalla Legge 02 aprile 2007, n. 40;

DATO ATTO che tale normativa, nell'art. 10 "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche" al comma 3 prevede: "Le attività di acconciatore di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174 e le attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 "omissis...non possono essere subordinate ..omissis... al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale";

VISTA le precedenti Ordinanze n. 23 del 16.04.2010 e n. 26 del 27.04.2010;

VISTE le richieste pervenute in data 17.05.2012 prot. n. 12323, 18.05.2012 prot. n. 12462 e 22.05.2012 prot. n. 12850, presentate oltre che dai rappresentanti locali degli acconciatori e delle estetiste, anche da parte di distinti gruppi di operatori appartenenti alle categorie suddette, al fine di modificare il vigente orario di detti esercizi;

RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione degli orari delle attività in oggetto al fine di armonizzare lo svolgimento dell'attività produttiva di servizi alla cittadinanza in equa contemperazione degli interessi della collettività e degli imprenditori;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dagli operatori del settore nella riunione tenutasi il 09.07.2012;

VISTO, altresì, l'art. 50, comma 7, del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed attesa la propria competenza in merito;

ORDINA

Che le attività di **acconciatore ed estetista**, rispettino quanto di seguito indicato in materia di orari di apertura e chiusura delle attività:

1. FASCIA GIORNALIERA DI APERTURA E CHIUSURA

- dalle ore 7.00 alle ore 22.00 (con possibilità di orario continuato).

All'interno di tale FASCIA oraria l'esercente sceglie il proprio orario di apertura e chiusura.

L'orario prescelto deve essere portato a conoscenza del pubblico in modo idoneo mediante esposizione di apposito cartello posto in modo da essere visibile all'esterno dell'esercizio.

E' facoltà del titolare dell'impresa la chiusura dell'esercizio in una **mezza o intera giornata infrasettimanale**.

Viene consentita una tolleranza di trenta minuti all'orario di chiusura solo per portare a termine i lavori iniziati; la porta di accesso deve essere chiusa e deve essere applicato il cartello con la scritta "chiuso"; la serranda, se presente, dovrà essere abbassata.

I lavoratori dipendenti devono osservare gli orari ed i patti stabiliti dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro. L'orario stabilito dalla presente Ordinanza non altera né modifica l'orario di lavoro dei lavoratori della categoria, quale è previsto dai relativi contratti collettivi.

La tariffa prezzi applicata per ogni singola prestazione deve essere posta in maniera ben visibile all'interno dell'esercizio.

2. CHIUSURA COMPLETA:

- tutte le domeniche ed i giorni festivi compresi i giorni 1° gennaio, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre e 26 dicembre;

3. APERTURE STRAORDINARIE (solo se coincidono con il sabato):

6 gennaio - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 8 dicembre;

4. APERTURE STRAORDINARIE:

23 - 24 - 31 dicembre

Nelle domeniche o festività in cui si celebrano la Prime Comunioni e le Cresime nelle parrocchie del Comune, gli operatori hanno la facoltà di esercitare nella fascia oraria 07.00/10.00.

5. ESCLUSIONI

La presente ordinanza non si applica agli esercizi di acconciatore ed estetista ubicati all'interno di Centri Commerciali. Tali esercizi potranno applicare gli stessi orari della struttura ove sono inseriti.

6. MODIFICHE AGLI ORARI PRESCELTI

Gli operatori presenti sul territorio comunale possono modificare a propria discrezione gli orari di apertura e chiusura, anche differenziandoli nei vari periodi dell'anno, a condizione che gli

- * stessi vengano opportunamente esposti al pubblico e rientrino nella fascia oraria stabilita dal presente provvedimento.

6. CHIUSURA PER FERIE

Il periodo di chiusura per ferie deve essere tempestivamente reso noto al pubblico mediante esposizione di apposito cartello posto in modo da essere visibile all'esterno dell'esercizio.

7. SANZIONI

L'inosservanza alle disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 8 della L.R. 20 novembre 2007, n. 17, che disciplina il settore.

Eventuali singole ed ulteriori richieste di deroghe alla presente ordinanza, non saranno accolte.

E' sospesa l'efficacia di ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto.

Il presente provvedimento, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune (www.elpinet.it) viene inviato alle Organizzazioni di categoria ed all'Ufficio Comunicazioni per la massima diffusione.

Alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica è demandato il compito di far rispettare quanto previsto dalla presente ordinanza, che abroga tutte le precedenti disposizioni emanate in materia dal Comune.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale li 24 luglio 2012

IL SINDACO
(Prof. Mario Andrenacci)

